

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 275 del 22 marzo 2022

**Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione denominata: "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Alta Padovana APS", con sede a Cittadella (PD), Via Beltramina Sud n.25, ai sensi dell'art. 9, della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 - Triennio 2022-2025.**

*[Veterinaria e zootecnia]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento si provvede all'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione in oggetto indicata, per il triennio 2022-2025.
--

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con propria legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

In data 01 marzo 2022 (prot. reg. n. 94001) la legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione in parola ha presentato opportuna istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria, con la quale chiede l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto ai sensi della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 e della successiva circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994.

Tutta la documentazione sopra indicata è conservata agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

Si ritiene quindi, per i motivi indicati in premessa, di provvedere all'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, dell'Associazione denominata "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Alta Padovana APS", con sede a Cittadella (PD), Via Beltramina Sud n.25.

Inoltre, va dato atto che ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, successivamente alla prima iscrizione, i soggetti interessati dovranno presentare, ogni tre anni, conferma di iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n.11 del 10 maggio 1994 "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la D.G.R. n.571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n.715 dell'8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D.G.R. n.839 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, dell'Associazione denominata "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Alta Padovana APS", con sede a Cittadella (PD), Via Beltramina Sud n.25;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.